

BOZZA DI STATUTO DI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI^(*)

STATUTO/PATTI SOCIALI¹

Art.

Denominazione

È costituita la “..... società tra professionisti”².

Art.

Oggetto

La società svolge esclusivamente attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, quali previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28/05/2005 n. 139 e successive eventuali integrazioni.

Nell’esecuzione dell’attività la società dovrà garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34.

Nell’esecuzione di ciascun incarico la società potrà avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilità dei soci professionisti cui l’incarico è attribuito ed in caso di particolari attività, ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potrà far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia.

Per il conseguimento dell’oggetto sociale la società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, nei limiti di cui all’art. 2361 c.c., purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139, nonché compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari

(*) La bozza di statuto di società tra professionisti riportata è tratta dalle “Linee Guida per la costituzione ed iscrizione di società tra professionisti mono e multidisciplinari” approvate dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea - Pinerolo - Torino ed è stata elaborata in collaborazione con il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino.

¹ Nella presente bozza, come esplicitato al punto 2.3 delle presenti linee guida (*n.d.r.*), le clausole statutarie formulate per esteso contengono il testo che si reputa conforme alle richieste normative per una STP costituita per l’esercizio dell’attività professionale che prevede l’iscrizione all’Albo tenuto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino. Le clausole richiamate con il solo titolo, senza alcuna indicazione di testo, vengono lasciate all’autonomia statutaria in considerazione del fatto che dalla normativa sulle STP non sono a carico dei Consigli degli Ordini professionali particolari obblighi di monitoraggio su questi articoli.

² Si ricorda che la denominazione/ragione sociale dovrà essere rispettosa delle indicazioni prescritte dal codice civile in relazione al tipo adottato, che si aggiungono alla menzione “società tra professionisti”.

necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purché nei limiti della strumentalità all'attività professionale, e con espressa esclusione di attività intrinsecamente commerciali, nonché delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106, D.Lgs. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione.

Art.

*Sede*³

Art.

*Durata*⁴

Art.

Soci

Possono assumere la qualifica di soci della società i professionisti iscritti presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Possono altresì essere ammessi, soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, soci non professionisti, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta, non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari e siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34 o dalla normativa tempo per tempo vigente. Qualora i soci siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti e le incompatibilità sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti ed agli amministratori.

In ogni caso il numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni (o decisioni) dei soci.

Art.

Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi ai singoli soci

L'attribuzione degli incarichi ai singoli soci professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- prioritariamente secondo la preferenza espressa dal cliente;

³ Clausola di libera formulazione da cui discenderanno gli obblighi di iscrizione di cui si è detto al punto 3 delle presenti linee guida.

⁴ Nella determinazione della durata si considerino le conseguenze che questa determina, in considerazione del tipo societario sulle possibilità di esercizio del diritto di recesso da parte del socio.

- secondariamente e solo ove non sia stata espressa alcuna preferenza, o il professionista indicato non ritenga di poter portare a termine l'incarico, la società potrà, previa informazione al cliente, attribuire lo svolgimento dell'incarico a propri soci in possesso della professionalità adeguata a quanto richiesto.

Al fine della scelta di cui sopra, la società consegnerà al cliente l'elenco dei soci professionisti con l'indicazione dei titoli e qualifiche professionali di ciascuno di essi.

Art.

*Capitale Sociale*⁵

Art.

*Trasferimento delle quote societarie inter vivos e mortis causa*⁶

Art.

*Apporti e finanziamenti dei soci*⁷

Art.

*Assemblee*⁸

Art.

*Amministrazione*⁹

Art.

*Collegio Sindacale*¹⁰

⁵ Clausola di libera formulazione per la quale si richiamano le considerazioni formulate al punto 2.3 delle presenti linee guida in relazione alla possibilità di prevedere diverse categorie di azioni o diritti particolari dei soci in relazione alla tipologia societaria prescelta.

⁶ Si segnala che gli eventi da cui muove il trasferimento delle quote sia *inter vivos* che *mortis causa* potrebbero comportare alterazioni nell'espressione dei diritti di voto tra soci professionisti e soci con finalità tecniche o di finanziamento, conseguentemente potrebbe essere opportuno regolare con attenzione la fattispecie. Si ritiene in ogni caso di lasciare la formulazione della clausola alla libera espressione delle parti, non essendo espressamente previsto dalla normativa il monitoraggio del suo contenuto al tempo dell'iscrizione. Il Consiglio dell'Ordine potrà eventualmente intervenire laddove il mutato assetto societario non consenta alla STP il rispetto dei requisiti normativi riguardo la ripartizione dei diritti di voto tra soci professionisti e non, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 34/2013.

⁷ Clausola di libera formulazione per la quale non si ritiene di segnalare alcuna particolare attenzione.

⁸ Clausola di libera formulazione fatte salve le considerazioni già formulate sulle maggioranze nelle deliberazioni o decisioni spettanti ai soci professionisti come fissate dalla normativa vigente.

⁹ La clausola viene lasciata all'autonomia statutaria. In tema di amministrazione si rammenta che non vi sono limiti legali alla composizione soggettiva dell'organo amministrativo che potrà essere formato, anche da non professionisti come pure da persone giuridiche.

Art.

*Bilancio e riparto utili*¹¹

Art.

*Esclusione*¹²

Il socio professionista che sia stato cancellato dall'albo, per provvedimento disciplinare, dovrà essere escluso dalla società entro tre mesi dalla data in cui il relativo provvedimento è divenuto definitivo, con deliberazione adottata a maggioranza dei soci, non computandosi a tal fine la quota spettante al socio escludendo¹³.

Art.

*Recesso*¹⁴

Art.

*Assicurazione*¹⁵

La società dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni eventualmente causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Art.

*Scioglimento*¹⁶

Art.

*Clausola di mediazione ed arbitrato*¹⁷

¹⁰ Clausola di libera formulazione in considerazione del tipo societario prescelto.

¹¹ Clausola di libera formulazione.

¹² Questa formulazione è sicuramente riferibile solo alle società di persone, alle società a responsabilità limitata ed alle cooperative, non alle società per azioni o in accomandita per azioni, per le quali si rinvia alle note esplicative.

¹³ Inserire la disciplina del procedimento di esclusione in ragione del tipo sociale.

¹⁴ La clausola potrà essere liberamente formulata in ragione del tipo societario in cui andrà collocata pur con le precisazioni già formulate in relazione al trasferimento delle quote.

¹⁵ L'inserimento della clausola è obbligatoriamente previsto dal dettato normativo che indica la necessità di contemplarla all'interno dell'atto costitutivo. (art. 4, lett. c-bis), L. 183/2011).

¹⁶ Clausola di libera formulazione. A riguardo dello scioglimento si ritiene opportuno sottolineare come dalla cancellazione della società dalla sezione speciale dell'Albo e del Registro delle Imprese la normativa non prevede discenda lo scioglimento della società.

¹⁷ Il presente articolo, non discende da alcun obbligo normativo, tuttavia, come già affermato si ritiene assolutamente opportuno l'inserimento di una clausola di mediazione ed arbitrato. Quella qui suggerita segue le indicazioni di Unioncamere Piemonte in materia di mediazione ed arbitrato.

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale/associativo che dovessero insorgere tra i soci oppure tra i soci e la società e quelle promosse da o contro amministratori, sindaci o liquidatori saranno sottoposte al tentativo di mediazione presso (indicare organismo scelto tra quelli iscritti presso il Ministero della Giustizia) iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. In caso di insuccesso del tentativo di mediazione le controversie saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 5/2003. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

Art.

*Rinvio*¹⁸

A fondamento di tale scelta la partecipazione del nostro Ordine, fattiva e consolidata nel tempo, agli organismi camerali presenti sul territorio.

¹⁸ Clausola di libera formulazione.